

La durata statutaria «lunghissima» legittima il recesso in ogni tempo

 *IL Sole 24 Ore* | NORME E TRIBUTI | 27 DICEMBRE 2018 | Angelo Busani, Elisabetta Smaniotto

Attenzione alla durata della società per azioni: la clausola contenuta nello statuto di una Spa (non quotata) che dispone una durata lunghissima della società, legittima il socio a recedere in ogni tempo (e, quindi, a pretendere la liquidazione del suo pacchetto azionario), sia pure con un preavviso minimo di 180 giorni.

Lo ha affermato il Tribunale di Milano in un provvedimento cautelare (18236 del 30 giugno 2018, giudice Riva Crugnola) assai interessante per il caso concreto: il recesso preteso da una Srl, socia di una Spa, per fuoriuscire dalla Spa, costituita nel 1995 con durata fissata fino al 2100.

È probabilmente la prima volta che in giurisprudenza si tratta del recesso per durata lunghissima prevista nello statuto di una Spa: la Cassazione se ne era già occupata nella decisione 9662/2013 (ritenendo che «stabilire una durata della società a un termine assai lontano nel tempo» «equivale allo stabilire una durata a tempo indeterminato»), ma si trattava di una clausola da statuto di Srl. Vi è anche da notare che in entrambi i casi si è osservato il recesso di una società da altra società e, quindi, non del “solito” tema del recesso preteso dal socio persona fisica per eccessiva durata della società rispetto alla presumibile durata della vita umana.

Nella decisione del Tribunale milanese si è osservato, dunque, che la clausola contenuta nello statuto di una società per azioni, la quale stabilisca la durata della società in un termine «tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale», legittima l'esercizio del diritto di recesso in capo ai soci poiché rappresenta fattispecie analoga a quella delle società contratte a tempo indeterminato. Ne consegue che ai soci compete il diritto di «recedere» dando un «preavviso di 180 giorni» se lo statuto non prevede «un termine maggiore», il quale comunque non può essere «superiore ad un anno» (articolo 2437, comma 3 del Codice civile).

La questione del recesso del socio per ragioni di durata della società affonda le sue radici nella disciplina delle società di persone, ove è disposto (fin dal 1942) che ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (articolo 2285 del Codice civile): qui è pacifico che la durata lunghissima, e pertanto eccedente la presumibile esistenza in vita dei soci, è parificabile alla durata indeterminata e che, quindi, in tal caso, il socio ha diritto di recesso in ogni momento (Tribunale Milano 30 ottobre 1989, Tribunale Milano 13 novembre 1989, Appello Bologna 5 aprile 1997). Con la riforma del diritto societario del 2003 è stato introdotto, sia per le Spa (articolo 2437, comma 3, Codice civile) e per le Srl (articolo 2473, comma 2, Codice civile), il principio per il quale se la società ha una durata indeterminata, al socio compete di dichiarare il proprio recesso in ogni momento: una decisione che può invero comportare conseguenze assai gravi, poiché il socio recedente deve essere liquidato con il pagamento di una somma pari al valore di mercato della sua quota di partecipazione; e se gli altri soci non vogliono acquistare la quota

del recedente e la società, a sua volta, non ha le risorse sufficienti per liquidarlo, si giunge allo scioglimento della società stessa.

Questa novità da un lato ha aperto al tema se anche nel campo delle società di capitali sia rilevante la questione del confronto tra la durata della società e la presumibile durata della vita dei soci persone fisiche (nel senso della rilevanza, Appello Milano 21 aprile 2007 e Tribunale Roma 19 maggio 2009; in senso contrario Tribunale Napoli 10 dicembre 2008) e, d'altro lato, ha indotto a riflettere sul punto se anche nelle società di capitali il concetto di durata lunghissima sia equiparabile al concetto di durata indeterminata. E, ancora, qualora quest'ultima domanda abbia risposta positiva, se sia appropriato distinguere la durata lunghissima di una Spa rispetto a quella di una Srl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA